

DATI FATTURE

Quesiti di tipo interpretativo

1	Dati delle fatture da trasmettere A quale tipo di documento sono relative le informazioni da trasmettere?	Le informazioni da trasmettere sono relative: - alle fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione, ad esempio quelle annotate o da annotare nel registro dei corrispettivi; - alle fatture ricevute e bollette doganali, registrate ai sensi dell'articolo 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio; - alle note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.
2	Schede carburante Devono essere trasmessi i dati delle schede carburante?	No, i dati contenuti in altri documenti diversi dalle fatture emesse, fatture ricevute e registrate, bollette doganali e note di variazione, non devono essere trasmessi.
3	Dati relativi ai campi "detraibile" e "deducibile" Come devono essere valorizzati i campi "detraibile" e "deducibile"?	I campi "detraibile" e "deducibile" fanno riferimento all'eventuale percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura ai fini delle imposte sui redditi in capo all'acquirente o committente persona fisica che non opera nell'esercizio di impresa, arte o professione. La compilazione -comunque facoltativa- di uno dei due campi esclude la compilazione dell'altro.
4	Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita - Indicazione dei dati analitici delle singole fatture E' necessario inviare i dati delle singole fatture di importo inferiore a € 300 registrate in un documento riepilogativo?	Si. Devono essere inviati i dati delle singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo (articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695): conseguentemente, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
5	Regime forfetario ex lege n. 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche e assimilate) Quali dati devono essere inviati in relazione alle fatture per le attività	I soggetti che applicano il regime forfetario devono trasmettere i dati delle fatture emesse e non devono trasmettere i dati delle fatture ricevute perché, per queste ultime, sono esonerati dall'obbligo della registrazione.

	rientranti nel regime agevolato forfettario <i>ex lege</i> n. 398/91	
6	Esonero per i produttori agricoli situati nelle zone montane Quali soggetti sono esonerati dall'invio dei dati fattura?	L'articolo 21 del decreto legge n. 78 del 2010 ha esonerato dall'obbligo di comunicazione ivi disciplinato i soli produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, « <i>situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601</i> ».
7	Produttori agricoli in regime semplificato (articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972) operanti in zone diverse da quelle montane Quali dati devono inviare i produttori agricoli in regime semplificato che operano in zone diverse da quelle montane?	I produttori agricoli operanti in zone diverse da quelle montane devono assolvere l'obbligo di comunicazione in una modalità che sia compatibile con il regime semplificato di cui all'articolo 34, comma 6. Sono quindi tenuti a comunicare unicamente i dati relativi alle operazioni "attive" mediante l'invio dei dati delle autofatture emesse dai cessionari, copia delle quali, sempre a norma dell'articolo 34, comma 6, del d.P.R. n. 633/1972, deve essere consegnata ai produttori agricoli.
8	Amministrazioni pubbliche Le amministrazioni pubbliche devono inviare anche i dati relativi alle fatture dell'attività istituzionale o solo i dati riferiti alle fatture dell'eventuale attività commerciale?	Le amministrazioni pubbliche devono inviare i dati delle sole fatture riferite all'eventuale attività commerciale. I dati di tali fatture elettroniche ricevute attraverso il Sistema di Interscambio - ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 244/2007 - così come i dati delle fatture emesse attraverso lo stesso Sistema di interscambio verranno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle entrate al momento del passaggio delle stesse attraverso il Sistema. Di conseguenza, i dati delle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio posso non essere inviati.
9	Dati delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute mediante il Sistema di Interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) I dati delle fatture trasmesse e ricevute tramite il Sistema di Interscambio devono essere inviati con la comunicazione dei dati fattura?	I dati delle fatture elettroniche trasmesse o ricevute mediante il Sistema di Interscambio (di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), formate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale del 3 aprile 2013, n. 55, sono acquisiti dall'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fattura.
10	Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni,	Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria,

	<p>cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)</p> <p>Quali dati deve trasmettere il soggetto avente causa di una operazione straordinaria?</p>	<p>soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati delle sue fatture; - i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l'operazione straordinaria; - i dati delle fatture relative al periodo precedente l'operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l'invio non erano ancora decorsi.
--	---	---

Quesiti sulla modalità di compilazione e trasmissione dei dati fattura

<p>Fatture emesse da operatori di Livigno e Campione d'Italia</p> <p>Le fatture emesse da operatori residenti in comuni della Repubblica italiana che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR 633/72, non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d'Italia); in fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale ?</p>	<p>Nella generazione del file il sistema prevede l'inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini IVA con i seguenti elementi: "Codice identificativo della nazione" e "Codice identificativo fiscale", il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita IVA.</p> <p>Nel caso di operatori economici residenti in tali comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto".</p>
<p>Fatture ricevute dalle isole Canarie - Nella predisposizione del file dati fatture ricevute occorre indicare obbligatoriamente all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese>; quando la fattura è ricevuta da territori di Stati membri dell'UE che, ai fini IVA, non appartengono all'UE (operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti ad esempio dalle isole Canarie), inserendo l'idPaese dello Stato il controllo del file non viene superato se non indicando l'operazione come acquisto intracomunitario (<TipoDocumento> TD10 TD11). Come superare il problema ?</p>	<p>L'operazione è assimilata ad un'importazione extra UE, pertanto può essere rappresentata valorizzando l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa "OO" e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici "9", come indicato al punto 4 della Risoluzione 87/E del 5 luglio 2017.</p>

<p>Scarto di un intero file per errore di una fattura</p> <p>Ho trasmesso un file contenente i dati di 130 fatture emesse. L'intero file è stato scartato per un errore presente nei dati di una sola delle fatture e ho dovuto trasmettere di nuovo tutto il file. Come posso limitare il rischio di dover trasmettere più volte tutti i dati delle fatture contenuti in un file scartato per errori presenti per esempio nei dati di un'unica fattura ?</p>	<p>Qualora la gestione delle notifiche di scarto di file molto voluminosi risulti complessa, e/o si voglia evitare di trasmettere più volte una grande quantità di dati, si suggerisce di costruire file di dimensioni ridotte (per esempio contenenti le fatture ricevute da un unico fornitore o le fatture emesse nei confronti di un solo cliente).</p> <p>I file possono essere trasmessi singolarmente oppure con un unico invio (si firmano singolarmente e si raccolgono in un archivio compresso [zip], o si firma solo l'archivio), sarà quindi prodotta una notifica per ciascun file, e, in caso di scarto, dovranno essere corretti e trasmessi nuovamente solo i dati dei file scartati.</p>
<p>Fattura emessa a soggetto estero privato</p> <p>Nella comunicazione relativa alle fatture emesse DTE come va valorizzato il blocco "IdentificativiFiscali" se nella fattura intestata ad un cliente privato estero non sono indicati né la partita IVA né il codice fiscale ?</p>	<p>Nei casi di cessione di beni e prestazione di servizi a consumatore finale non residente in Italia, con emissione di fattura, il file "Dati fattura" dovrà essere compilato - nella sezione DTE - utilizzando i campi del blocco <IdFiscaleIVA>, valorizzando l'elemento <IdPaese> con il valore relativo al paese del cessionario/committente e l'elemento <IdCodice> con un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).</p> <p>Nel caso in cui si utilizzi l'applicazione di generazione del file, disponibile sul servizio "Fatture e Corrispettivi", nella sezione Cliente, dovrà essere compilata la Partita IVA, avendo cura di modificare il campo che di default presenta il valore "IT", inserendo il codice identificativo della nazione di residenza del cliente (per es.: "CH" per la Svizzera) e nel secondo campo un qualsiasi elemento identificativo del cliente (es.: nome e cognome o solo cognome, codice cliente o altro).</p>
<p>Notifica di accettazione di file contenuti in file compressi</p> <p>Ho inviato un file compresso (zip) contenente più file Dati Fattura (o</p>	<p>No, una volta che è stato acquisito un file compresso, ciascun file in esso contenuto viene controllato ed è oggetto di una notifica specifica. La notifica dei file contenuti nel file.zip può essere richiamata dalla sezione consultazione-</p>

<p>più file Comunicazioni Iva o più file di entrambe le tipologie); il file risulta accettato. Posso considerare acquisiti anche i file contenuti in quello compresso ?</p>	<p>monitoraggio flussi dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", attivando la ricerca tramite l'idfile assegnato allo zip.</p>
<p>Autofattura</p> <p>In riferimento alla circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, si chiede se per la comunicazione dei dati delle autofatture emesse per regolarizzazione e le autofatture emesse per acquisti di servizi extra UE occorre valorizzare il campo Imposta, nella sezione DTR, con la natura N6</p>	<p>I dati relativi alle autofatture in caso di fatture di acquisto non ricevute o irregolari devono essere trasmessi - nella sezione DTR del file "dati fattura" - riportando l'Imposta e senza indicazione della natura, come se fossero ordinarie fatture di acquisto.</p> <p>Nel caso di autofatture per acquisti di servizi extra-EU, i relativi dati devono essere riportati - sempre e solo nella sezione DTR - indicando l'Imposta e la natura N6 (ove si tratti di operazioni imponibili).</p>
<p>Fatture elettroniche scartate dal Sistema di Interscambio</p> <p>I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di esito negativo, si considerano trasmessi ?</p>	<p>No.</p> <p>Se il cessionario "rifiuta" una fattura vuol dire che ha titolo a non registrarla nella propria contabilità, pertanto quella fattura non viene presa in considerazione dal Sdi (Sistema di Interscambio) quale "fonte" dei dati fattura né per il cedente né per il cessionario.</p> <p>Le eventuali note di variazioni interne alla contabilità del cedente che non implicino la trasmissione di una nota di credito non devono essere oggetto di trasmissione.</p>
<p>Fatture elettroniche inviate tramite Sistema di Interscambio</p> <p>I dati delle fatture elettroniche veicolate attraverso il Sistema di Interscambio e oggetto di notifica di decorrenza dei termini, si considerano trasmessi ?</p>	<p>Sì.</p> <p>Se alla scadenza dei 15 giorni previsti dal processo il destinatario non ha inviato l'esito, la fattura si considera emessa e ricevuta, pertanto i relativi dati sono memorizzati e non è necessario trasmetterli (né da parte del cedente, né da parte del cessionario).</p>
<p>Nota di variazione di sola IVA</p> <p>Come posso rappresentare nel file</p>	<p>In questo caso, per evitare lo scarto del file, l'elemento "aliquota" può essere valorizzato con</p>

<p>dati fattura una nota di variazione "di sola IVA", nel caso non riuscissi a recuperare il valore dell'aliquota corretta che ha determinato la variazione ? Se indico per l'aliquota il valore zero in corrispondenza di un'imposta diversa da zero, il file viene scartato.</p>	<p>"99".</p>
<p>Dati di riepilogo con importi negativi e positivi che si compensano</p> <p>I controlli previsti per il file Dati Fattura non permettono di rappresentare la situazione in cui, in uno stesso documento e a parità di aliquota, gli importi negativi e quelli positivi si compensano esattamente in modo da portare l'imposta al valore 0. Infatti, se indicassi in un blocco "DatiRiepilogo" un'imposta pari a 0 e un'aliquota diversa da 0, senza valorizzare l'elemento "Natura", il file verrebbe scartato. Come posso rappresentare correttamente la situazione senza incorrere nello scarto del file ? •</p>	<p>Per rappresentare queste situazioni, nei rari casi in cui si verificano, si può ricorrere all'utilizzo di più blocchi "DatiRiepilogo" con la medesima aliquota.</p>
<p>Mancanza di altri dati identificativi (ad esempio - sede controparte)</p> <p>Come ci si deve comportare se non si dispone di tutti i dati obbligatori del blocco "AltriDatIdentificativi" (per esempio, la provincia della sede di una controparte italiana) ?</p>	<p>La risoluzione 87/E del 5 luglio 2017, punto 5, ha chiarito che "[...]Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente"".</p> <p>Questa indicazione ha aperto alla possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco.</p> <p>Il caso particolare dell'assenza dell'elemento "Provincia", per il quale non è ammesso un testo lungo più di 2 caratteri, può essere trattato, per</p>

	<p>esempio, ricorrendo a un valore convenzionale come "DA".</p>
<p>Blocco informativo <DatiFatturaHeader></p> <p>Il blocco informativo <DatiFatturaHeader> risulta complessivamente facoltativo, gli elementi informativi che lo compongono sono pure singolarmente definiti come facoltativi. Esiste un qualche controllo che vincola la presenza di uno degli elementi alla presenza di un altro degli elementi che lo compongono ?</p>	<p>No, il blocco è facoltativo come gli elementi che lo compongono. Pertanto il blocco può non essere valorizzato, così come può essere valorizzato con la rappresentazione di un solo uno dei due elementi informativi disponibili.</p>
<p>Imponibile 0</p> <p>E' possibile valorizzare con il valore "0" l'elemento <Imponibile> ?</p>	<p>Sì.</p>
<p>Elemento "EsigibilitàIva"</p> <p>Come deve essere valorizzato l'elemento <EsigibilitàIva> ?</p>	<p>Il blocco informativo opzionale <Esigibilità> è analogo a quello previsto nel formato fatturaPA e può essere usato per rappresentare le operazioni in split payment (valore "S"), ovvero per rappresentare operazioni per le quali l'esigibilità dell'IVA è contestuale al momento del pagamento (p.e. regime dell'IVA per cassa ed operazioni di commercio di prodotti farmaceutici). In tutti gli altri casi (elemento non valorizzato o valorizzato con "I") l'esigibilità si intende immediata.</p> <p>Se l'elemento "Esigibilità" è valorizzato con il valore "S" (Scissione dei pagamenti), la natura dell'operazione non può essere pari a "N6 – inversione contabile".</p>
<p>Rettifica della rettifica di un file</p> <p>Nel caso di "rettifica della rettifica", quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e</p>	<p>Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive.</p>

nel tag <Posizione> ?	
<p>Annullamento dopo una rettifica</p> <p>Nel caso, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica ?</p>	<p>L'annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.</p>
<p>File contenente dati riferiti a fatture di periodi diversi</p> <p>I dati delle fatture devono essere inviati "per competenza" (data di emissione per le fatture emesse, data di registrazione per le fatture di acquisto) ? E' possibile inviare i dati fatture di un certo periodo insieme (nello stesso file) ai dati fatture di un altro differente periodo ?</p>	<p>Assunto un comportamento coerente con le norme che definiscono l'adempimento, è possibile inviare con uno stesso file dati di fatture riferite a periodi diversi. Per quelle con data di emissione (se emesse) o di registrazione (se ricevute) non compatibile con il periodo (trimestre/semestre o altro periodo previsto) di competenza, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica, che non comporta lo scarto del file.</p>
<p>Invio di più file con dati fattura del medesimo periodo</p> <p>Ho inviato un file (ad esempio dati fatture emesse), per il quale non sono presenti tutte le fatture del periodo. Voglio inviare le fatture che non avevo inviato, come mi comporto?: reinvio il file completo di tutto, ovvero delle fatture già inviate, più quelle inserite successivamente, o invio un file con le sole fatture inserite successivamente ?</p>	<p>Nel caso specifico, conviene inviare altri documenti XML che contengano esclusivamente i dati delle fatture non ancora trasmessi. Se i dati di una fattura sono trasmessi più volte in documenti XML differenti (diverso valore dell'hash), vengono accettati e memorizzati come se si trattasse di dati di fatture differenti. Il controllo sui dati duplicati viene effettuato in un momento successivo, prima dell'esposizione delle informazioni agli utenti.</p>
<p>Natura delle operazioni: codifica delle fatture emesse senza annotazione dell'IVA</p> <p>Come devono essere indicati i dati delle fatture relative ad operazioni</p>	<p>Per le fatture emesse che non espongono l'imposta, nelle quali il cedente/prestatore ha inserito una specifica annotazione come previsto dalle norme, occorre inserire una specifica codifica. Per tali operazioni non deve essere valorizzato il</p>

<p>che non comportano l'annotazione dell'IVA (es. operazioni "non imponibili")?</p>	<p>campo "Imposta" mentre il campo "Natura", che corrisponde all'annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.</p> <p>Nel dettaglio, nel campo "natura" dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazioni "escluse N1", se escluse ex art. 15"; - operazioni "non soggette N2", per le fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA per mancanza di uno o più requisiti dell'imposta, quale ad esempio una prestazione di servizi extra-UE, o per espressa disposizione di legge; - operazioni "non imponibili N3" per tutte le operazioni non imponibili; - operazioni "esenti N4" si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (esempio una prestazione sanitaria); - operazioni soggette a regime del margine "N5" con IVA non esposta in fattura, quali ad esempio quelle relative alle operazioni cui si applica il regime speciale dei beni usati (decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, articolo 36 e seguenti);
<p>Inversione contabile - reverse charge per operazioni nazionali (fatture emesse) Come devono essere indicati i dati delle fatture emesse relativi a operazioni in reverse charge?</p>	<p>Per le fatture emesse relative alle operazioni per le quali si applica l'inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami) occorre compilare il campo "Natura" con la sigla "N6 – inversione contabile (reverse charge)".</p>
<p>Operazioni intra comunitarie Come devono essere indicati i dati delle fatture relative ad acquisti intracomunitari?</p>	<p>In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.</p> <p>Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.</p> <p>Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l'elemento "Natura" con il codice "N6" (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo "imposta" che il campo "aliquota".</p>
<p>Operazioni nazionali soggette all'inversione contabile – reverse charge (fatture ricevute) Come devono essere indicati i dati</p>	<p>Le stesse indicazioni fornite per le operazioni intracomunitarie valgono per le fatture di acquisto relative ad operazioni interne soggette all'inversione contabile. I dati relativi a tali fatture -</p>

delle fatture ricevute in regime inversione contabile?	integrate con l'IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto - devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.
Agenzie di viaggio Come mi comporto per le fatture emesse se sono un'agenzia di viaggio?	Anche per le fatture emesse dalle agenzie di viaggio e turismo senza separata indicazione dell'imposta (articolo 74-ter del d.P.R. n. 633/1972) "regime del margine – agenzie di viaggio" il campo "Natura" deve essere compilato con il codice "N5" , riportando nel campo del tracciato denominato "ImponibileImporto" il valore dell'imponibile comprensivo di IVA;
Fatture emesse in regime iva 74ter per operazioni di vendita tramite intermediario - il DM 340/1999 all'art. 4 comma 2 prevede la possibilità di emettere le fatture intestate al cliente domiciliato presso l'agenzia viaggi intermediaria: di prassi, quindi, le agenzie viaggi organizzatrici (tour operator) emettono fattura intestata al cliente (ad es. Mario Rossi) senza raccogliere i dati anagrafici di residenza o domicilio dello stesso, ma domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria (indicando quindi nel campo fattura relativo al domicilio l'indicazione c/o agenzia viaggi intermediaria, via xxxxxxxx, città xxxxxxxx). Come devono essere valorizzati i campi della comunicazione dati fatture relative al domicilio del cliente in questi casi ?	Nella comunicazione dati fattura verranno riportati esattamente gli stessi dati indicati in fattura; di conseguenza verrà riportato il dato del domicilio indicato in fattura (cioè il domicilio dell'agenzia viaggi) in quanto come da espressa previsione normativa è data facoltà alle agenzie viaggi organizzatrici di non reperire i dati di residenza del cliente viaggiatore finale, domiciliandolo presso l'agenzia viaggi intermediaria. Si ricorda che nella comunicazione va, in ogni caso, riportato l'identificativo fiscale (CF o Partita IVA) del cliente così come indicato nella fattura.
Autofatture art. 74ter comma 8 - L'art 74ter c.8 del DPR 633/72 prevede che, in caso di commissioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie, le agenzie viaggi organizzatrici emettano fatture per conto delle agenzie viaggi intermediarie per il riconoscimento delle relative provvigioni. Questi documenti vengono annotati dall'agenzia	Le agenzie organizzatrici (che emettono fattura per conto delle agenzie di viaggi per il riconoscimento delle provvigioni di queste ultime e annotano le fatture sia nel registro vendite che nel registro acquisti) inviano i dati di questo tipo di fattura tra i dati DTR (fatture di acquisto) con la codifica N6 - inversione contabile indicando la relativa imposta, ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, nel caso in cui la fattura riguardi operazioni non imponibili. Le agenzie intermediarie comunicano i dati della

<p>viaggi organizzatrice sia nel registro Iva vendite che nel registro Iva acquisti, mentre vengono annotati dall'agenzia viaggi intermediaria nel registro Iva vendite senza annotazione dell'imposta (che viene assolta dall'agenzia viaggi organizzatrice attraverso un meccanismo simile al reverse charge). In particolare queste provvigioni saranno soggette ad Iva 22% nel caso di provvigioni su viaggi UE, saranno invece non imponibili art. 9 in caso di provvigioni su viaggi extra UE. Con quali codici deve essere classificata la natura di questi documenti per entrambe le agenzie viaggi ?</p>	<p>fattura emessa (per loro conto dall'organizzatore), compilando i campi della sezione DTE e utilizzando la codifica N6 - inversione contabile (senza riportare l'imposta), ove la fattura riguardi operazioni imponibili, e con la codifica N3 – non imponibile, ove la fattura riguardi operazioni non imponibili.</p>
<p>Modalità speciali di determinazione/assolvimento dell'IVA</p> <p>Come devono essere indicati i dati delle fatture relative alle vendite a distanza o alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici?</p>	<p>Per le fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di tele-radiodiffusione ed elettronici occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE”.</p> <p>Più nel dettaglio, il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. vendite a distanza (disciplinate dall'articolo 41, comma 1, lett. b) decreto-legge n. 331/1993), nel caso in cui l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell'anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato; 2. prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici (disciplinate dall'articolo 7-sexies, lett. f) e g), e dall'articolo 74-sexies del d.P.R. 633/1972), nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l'aliquota e l'imposta dello Stato comunitario nel quale si

	trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore "0" il campo "Aliquota" e quello "Imposta" e riporta nel campo "Natura" il valore "N7".
<p>Natura delle operazioni: codifica delle fatture ricevute senza annotazione dell'imposta</p> <p>Come devono essere indicati i dati delle fatture ricevute relative ad operazioni che non comportano l'annotazione dell'imposta?</p>	Per le fatture ricevute il campo "Natura" può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse con l'unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l'annotazione "inversione contabile (reverse charge)", oltre a riportare nel campo "Natura" la codifica "N6" vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi "Imposta" e "Aliquota".
<p>Dato relativo al "numero" del documento per le "Fatture ricevute"</p> <p>Quale numero fattura deve essere indicato in riferimento alle fatture ricevute nel caso in cui il numero della fattura non sia stato annotato nei registri?</p>	Per le fatture ricevute - poiché il numero riportato nella fattura ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti - il contribuente che non ha disposizione il dato deve – in luogo di esso – valorizzare il campo del tracciato con il valore "0". Per le fatture emesse deve essere sempre valorizzato il campo "Numero" riportando al suo interno esattamente il valore presente nella fattura.
<p>Stabile organizzazione e rappresentante fiscale</p> <p>In quali casi devono essere compilati i campi "Stabile organizzazione" e "Rappresentante fiscale"</p>	<p>I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano riportati in fattura. In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione oppure 2. rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice. <p>La compilazione di tutti gli altri campi è invece facoltativa</p>
<p>Bollette doganali che non riportano i dati del cedente</p> <p>E' possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del</p>	<p>Tra i dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori. Se nella bolletta doganale non sono presenti i dati del cedente, si devono indicare i dati dell'Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta, l' "Identificativo Paese" con un codice Paese extracomunitario e l'"Identificativo Fiscale" che può essere valorizzato liberamente poiché il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo in caso di paese extracomunitario.</p> <p>Solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017, nel caso in cui i contribuenti</p>

<p>cedente/prestatore extracomunitario. Come devono essere valorizzati in questi casi i dati delle bollette doganali che non riportano i dati del cedente?</p>	<p>dispongono di software contabili che, ad oggi, non rilevano l'informazione da riportare – obbligatoriamente – nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente — di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa “OO” e l'elemento <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici “9” .</p>
<p>Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie Come devo indicare i dati fattura relativi ad operazioni extra-comunitarie?</p>	<p>In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l'operazione è “non imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.</p> <p>Qualora si tratti invece di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità, disciplinato dall'articolo 7-ter del d.P.R. n. 633/1972, (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.</p>
<p>"File validato con segnalazioni" Cosa indica l'esito ES02 - "File validato con segnalazioni" ?</p>	<p>L'esito ES02 - "File validato con segnalazioni" è riservato ai file che contengono dati potenzialmente incoerenti (per esempio, la data di una fattura emessa o la data di registrazione di una fattura ricevuta non compatibili con il periodo di trasmissione).</p> <p>La segnalazione è solo un warning e non comporta lo scarto del file.</p> <p>L'elenco delle segnalazioni che non comportano scarto ` riportato nel file “Elenco Controlli XML dati”, pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).</p>
<p>Individuazione errori che hanno provocato lo scarto del file In caso di scarto di un file contenente dati di più fatture,</p>	<p>Per ciascun errore saranno riportati il codice e la descrizione, comprensiva della posizione all'interno del file.</p>

come è possibile individuare gli errori ?	
Notifica dei singoli errori dei file In caso di scarto di un file contenente dati di più fatture, come è possibile individuare gli errori ?	<p>In caso di scarto di un file, la notifica di esito conterrà la lista degli errori rilevati.</p> <p>Per ciascun errore saranno riportati il codice e la descrizione, comprensiva della posizione all'interno del file.</p>
Elenco dei codici di errore Dove si trova l'elenco dei codici di errore restituiti dai controlli del file con i dati delle fatture ?	<p>L'elenco completo dei codici di errore è contenuto nel documento "Elenco Controlli XML dati".</p> <p>Il documento è pubblicato sul sito dell'Agenzia, alla pagina dedicata alle specifiche tecniche di Fatture e Corrispettivi (disponibile seguendo il percorso Home > Strumenti > Specifiche tecniche > Specifiche tecniche > Modelli di comunicazione > Fatture e corrispettivi).</p>
Scarto di un file contenente più dati e reinvio Nel caso di invio di un file con dati di più fatture, qualora il file sia scartato per errori relativi ai dati di una delle fatture, devo inviare i dati corretti di quella sola fattura o trasmettere nuovamente l'intero file ?	<p>Lo scarto è relativo all'intero file, quindi il file, corretti gli errori segnalati nella notifica, deve essere firmato nuovamente e ri-trasmesso.</p>
Assenza del dato "Codice fiscale" In caso di operazioni effettuate nei confronti di una controparte estera soggetto passivo di imposta ed in assenza di un numero di Codice Fiscale (cosa che sembra plausibile in alcuni stati esteri soprattutto Extra UE) si chiede cosa debba essere indicato nel campo "Codice Fiscale" dei dati del cessionario/committente nel blocco DTE.	<p>Primariamente occorre precisare che, nella sezione DTE (dati fatture emesse), la compilazione del campo 2.2.1.2 <Codice Fiscale> è alternativa a quella dei campi presenti nel blocco 2.2.1.1 <IdFiscaleIVA>.</p> <p>Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto passivo IVA comunitario, i campi da valorizzare sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l'identificativo del paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo gli estremi della partita IVA del soggetto.</p> <p>Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto extracomunitario, i campi da valorizzare</p>

	<p>sono 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo verrà inserito l'identificativo del paese extracomunitario (es. US per Stati Uniti) e nel secondo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone. Ove la cessione/prestazione è resa ad un operatore soggetto privato comunitario, occorrerà sempre valorizzare i campi 2.2.1.1.1 <IdPaese> e 2.2.1.1.2 <IdCodice>: nel primo campo verrà inserito l'identificativo del Paese comunitario (es. FR per Francia) e nel secondo campo qualsiasi estremo identificativo del soggetto cessionario/committente di cui si dispone.</p>
--	--